

Codice A1502A

D.D. 7 marzo 2019, n. 216

**Mobilità in deroga - DLgs n. 148/2015, art. 44, co. 6-bis, Circolari ministeriali n. 34/2016 e n. 2/2017 e Accordo Regione-Parti sociali del 28/3/2017 - Autorizzazione al pagamento di un'indennità sostitutiva a fronte della partecipazione ad un intervento di politica attiva (Elenco n. 01-2019) e autorizzazioni in sanatoria per regolarizzare varie situazioni pregresse anomale**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che, dando attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga;
- il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1 ha modificato il Decreto Legislativo n. 148/2015, aggiungendo all'articolo 44 il comma 6-bis, che consente alle Regioni l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite per la gestione degli ammortizzatori in deroga negli anni 2014, 2015 e 2016 e ancora disponibili nell'anno 2016, in misura non superiore al 50 per cento, in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, con la possibilità di destinarle, in alternativa, ad azioni di politica attiva del lavoro;
- la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili di cui al sopra citato Decreto ed in particolare al punto 2, lettera c) stabilisce che *“le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, ...”*;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, recante “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera o) che indica tra le funzioni della Regione il sostegno ad azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;
- l'accordo fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016 per la gestione della riserva del 50%, in cui, in base ad una prima stima delle risorse disponibili, si destinavano 3.800.000 Euro ad un programma di cantieri di lavoro organizzati dagli Enti Locali secondo le modalità previste dall'articolo 32 della L.R. n. 34/2008;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 31 gennaio 2017, con cui si dispone che i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari, e che non è consentito alle Regioni autorizzare il pagamento di domande

di mobilità in deroga presentate al termine della fruizione di altre prestazioni di disoccupazione, quali ASpI, NASpI e ASDI, introducendo un vincolo non esplicitato nella normativa vigente, e causando così nella nostra regione il blocco delle liquidazioni di numerose domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti richiesti pervenute da percettori di prestazioni di sostegno al reddito diverse dalla mobilità ordinaria o dalla mobilità in deroga, creando un'evidente situazione di disparità con le oltre 200 domande dello stesso tipo autorizzate prima del 31 gennaio 2017;

- 
- l'Accordo fra la Regione Piemonte e le parti sociali del 28 marzo 2017, recepito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-4830 di pari data, con cui si prende atto delle disposizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 2/2017 sopra citata e dell'aumento delle risorse disponibili nell'ambito della riserva del 50%, a seguito di uno stanziamento aggiuntivo, e delle risultanze del monitoraggio in merito effettuato dall'INPS, portando ad 8 milioni di Euro l'entità delle risorse destinate alla programmazione dei cantieri di lavoro di cui al precedente Accordo Regionale del 19 dicembre 2016, e prevedendo di recuperare le domande di mobilità in deroga decorrenti nel 2016 e rimaste inevase a seguito delle disposizioni presenti nella Circolare Ministeriale n. 2/2017 convertendo l'indennità di mobilità in deroga, non più autorizzabile, in un'indennità forfettaria dell'importo di 4.000 Euro, senza riconoscimento degli oneri figurativi utili a fini pensionistici che erano in origine associati al sostegno al reddito dell'ammortizzatore sociale, legata alla partecipazione dei richiedenti ad iniziative di politica attiva di base organizzate dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti, per un importo massimo stimato in 1,5 milioni di Euro;
- le Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 e n. 6077 del 10 aprile 2017, che hanno stabilito che per l'avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura da parte delle Regioni e Province autonome delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e che solo una volta completato il processo di decretazione sarà possibile procedere alla stipula delle convenzioni con INPS.
- Tenuto conto della comunicazione prot. 48272/A1502A del 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte ha notificato all'INPS la chiusura della decretazione relativa ai procedimenti di autorizzazione per il pagamento delle domande di ammortizzatori in deroga, nonché della nota del 16 agosto 2017, prot. n. 31614/A1502A, relativa alla CIG in deroga e alle verifiche effettuate sugli elenchi trasmessi dalla sede centrale INPS, e della nota del 2 marzo 2018, prot. n. 13348/A1502A, relativa alla trasmissione sul Sistema Informativo Percettori delle domande di mobilità in deroga afferenti il triennio 2014-2016, a cui hanno fatto seguito ulteriori verifiche condotte con la Direzione Regionale INPS che hanno portato alla risoluzione di varie situazioni anomale segnalate dal sistema informativo dell'Istituto;
- preso atto che le risorse individuate a seguito della chiusura della decretazione di autorizzazione delle domande di mobilità in deroga in attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs 148/2015, sono state quantificate dalla Direzione Centrale INPS in € 7.438.477,00, come da comunicazione del 23 luglio 2018, prot. 72486, sulla base di un calcolo operato in gran parte su dati a preventivo e che soddisfa solo parzialmente le previsioni di spesa per politica attiva prima citate, riferite alle attività programmate nell'intesa tra regione e parti sociali del 18 marzo 2017, ammontanti a 9,5 milioni di Euro, risultando molto inferiore alla somma attesa, che era stata stimata dagli uffici regionali sulla base del monitoraggio INPS pubblicato periodicamente sul Sistema Informativo Percettori, che all'ultima data disponibile (25 febbraio 2019) riporta un saldo a favore della Regione Piemonte di € 11.677.425;
- considerato che con comunicazione n. 3156 del 10 agosto 2018 l'INPS ha definito le modalità tecniche per richiedere all'Istituto stesso il ricalcolo delle risorse residue sulla base delle spese

effettivamente liquidate, che porterebbe presumibilmente ad un allineamento del dato con quello pubblicato sul Sistema Informativo Percettori, che presuppongono però che la Regione assuma a proprio carico eventuali costi derivanti da domande di CIG o mobilità in deroga regolarmente autorizzate ma ancora inevase a seguito di ritardi nella trasmissione della modulistica a carico dell'azienda o del lavoratore interessati o da altre problematiche di natura tecnica o amministrativa;

- tenuto conto del fatto che anche altre regioni hanno lamentato che la somma quantificata dalla Direzione Centrale INPS risultava molto inferiore all'importo previsto, per cui la Direzione competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto in data 3 ottobre 2018 un incontro per discutere della questione, nel quale le Regioni hanno richiesto che la quantificazione dei residui fosse basata sugli importi effettivamente consuntivati, e proposto, in alternativa alla soluzione avanzata dall'INPS per la gestione delle domande inevase, che costituiva un ulteriore problema ai fini della chiusura della rendicontazione, la creazione presso l'INPS di un fondo di accantonamento, commisurato per ogni regione al numero di pratiche in sospeso e coperto da una quota delle risorse residue dalla gestione ordinaria, a cui l'Istituto possa accedere per liquidare le domande che venissero definite tardivamente;
- preso atto che, con determinazione presidenziale dell'8 novembre 2017, n. 164, poi oggetto della Circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, l'INPS ha approvato lo schema di Convenzione tra Regioni/Province autonome ed INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs n. 148/2015 finalizzati ad azioni politica attiva avviate da detti Enti, ad oggi pari in Piemonte solo ad € 7.438.477,00, per le problematiche prima evidenziate.
- tenuto conto dell'urgenza di avviare il programma di politiche attive previsto, in sospeso da oltre un anno e mezzo, e della mancanza di riscontri a seguito dell'incontro in sede ministeriale del 3 ottobre scorso, e vista la disponibilità dell'INPS a sottoscrivere un addendum alla suddetta Convenzione per la gestione degli eventuali maggiori importi che dovessero risultare disponibili per le azioni di politica attiva della Regione in attuazione della DGR 2-4830 del 28 marzo 2017, come certificato con Nota INPS del 23 novembre 2018 prot. n. 8180/7509, lo schema di Convenzione è stato approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 41-8026 del 7 dicembre 2018, con cui si delega alla sottoscrizione della stessa il Direttore della Coesione Sociale, stabilendo che a seguito degli accertamenti effettuati l'importo a disposizione per l'intervento che interessa le domande di mobilità in deroga inevase è pari a € 1.300.000, con la quota maggioritaria residua destinata ad un programma di cantieri di lavoro per disoccupati prossimi al pensionamento, e il documento è stato sottoscritto per l'importo riconosciuto dall'INPS di cui al precedente paragrafo dal Direttore della sede Regionale INPS e dal Direttore della Coesione Sociale della Regione Piemonte il 13 dicembre 2018;
- considerato che la Regione ha predisposto l'elenco completo dei soggetti interessati, che comprende 291 nominativi, che è stato trasmesso all'Agenzia Piemonte Lavoro, che coordina e gestisce i Centri per l'impiego, per l'organizzazione nelle sedi dei Centri competenti in relazione al domicilio dei destinatari della sessione di orientamento sulla ricerca attiva del lavoro prevista dall'Accordo del 28 marzo 2017 quale condizione per erogare l'indennità di partecipazione sostitutiva dell'indennità di mobilità in deroga, incarico formalizzato con lettera inviata dal Dirigente del Settore regionale Politiche del Lavoro il 30 gennaio 2019, prot. n. 7053/A1502A;
- viste le comunicazioni finora pervenute via PEC dall'Agenzia Piemonte Lavoro prot. n. 0011973 e n. 0012050 del 5 marzo 2019 contenenti i fogli di presenza alle attività organizzate da vari Centri per l'Impiego, sulla cui base si è redatto l'elenco delle persone titolari dell'indennità sostitutiva della mobilità in deroga prevista, individuato come Elenco n. 01-2019 e riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante gli identificativi dei soggetti interessati, il riferimento al Centro per l'Impiego e alle attività svolte, nonché l'entità dell'importo che l'INPS dovrà erogare, che, nei casi in cui i richiedenti la mobilità in deroga avessero svolto attività lavorativa o avessero raggiunto il diritto

a pensione nel periodo di copertura della prestazione, è stato ricalcolato e parametrato al numero di giornate di indennità riconoscibili su un massimo di 120, secondo le regole gestionali in uso per la mobilità ordinaria;

- considerato che il presente provvedimento sarà inviato alla Direzione Regionale INPS con i relativi allegati e che l'elenco dei beneficiari sarà trasmesso all'INPS ai fini della liquidazione delle indennità riconosciute tramite l'apposita funzionalità presente sul Sistema Informativo INPS dei Percettori, secondo le modalità telematiche definite dall'Istituto, e che l'importo complessivo da liquidare, dato dalla sommatoria dei singoli importi riconosciuti è pari a € 194.190,00;
- considerato che la Convenzione citata con l'INPS prevede all'art. 5 che per il servizio prestato dall'Istituto per l'erogazione delle indennità la Regione riconosca un compenso esente IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 del DPR n. 633/1972 di 4,86 Euro per ogni pagamento effettuato, dietro presentazione di Fattura elettronica da parte dell'Istituto alla Regione;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 28 febbraio 2019 con cui è stata autorizzata la spesa di € 60.000 sul Capitolo del Bilancio regionale n. 138051 a copertura dei compensi richiesti dall'INPS per i pagamenti effettuati per gli interventi di politica attiva finanziati con le risorse residue degli ammortizzatori in deroga, con impegno contabile n. 3922/2019, e considerato che con la presente Determinazione si autorizzano n 50 pagamenti, da effettuarsi in un'unica soluzione a favore dei beneficiari previsti, pari ad un compenso totale di € 243,00 (50 x 4,86), da liquidarsi dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'INPS;
- considerato, inoltre, che nel corso delle verifiche recentemente operate dalla sede centrale dell'INPS sulle domande di mobilità in deroga gestite nel triennio 2014-2016 sono emerse alcune anomalie, relative in particolare a domande liquidate dalle sedi territoriali INPS in assenza di autorizzazione regionale, e a proroghe concesse a decorrere dal 1° gennaio 2015 a domande autorizzate nel 2014 con soluzione di continuità rispetto alla conclusione del pagamento iniziale, cioè con l'autorizzazione del 2014 che termina prima del 31 dicembre 2014;
- tenuto conto che nel primo caso (domande liquidate in mancanza di un'autorizzazione regionale) si tratta di errori materiali degli uffici dovuti presumibilmente alla mole di lavoro derivante dalla gestione degli ammortizzatori sociali, senza responsabilità alcuna da parte dei richiedenti, che hanno presentato domanda nei termini e risultano in possesso dei requisiti richiesti, si ritiene necessario adottare un'autorizzazione in sanatoria, in modo da ristabilire la regolarità formale del pagamento effettuato, integrando le Determinazioni di autorizzazione approvate a suo tempo, in cui tali istanze sarebbero state inserite, come specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove sono riportati gli identificativi dei richiedenti e delle quattro domande interessate e gli estremi della Determinazione in cui l'autorizzazione viene introdotta, in aggiunta a quelle già presenti;
- tenuto conto che nel secondo caso (proroghe con soluzione di continuità) tale scelta era stata prefigurata esplicitamente nel comunicato pubblicato sul sito regionale in data 16 febbraio 2015, dove si diceva che la proroga 2015 poteva anche non agganciarsi necessariamente ad una concessione 2014 terminata il 31 dicembre, consentendo una certa tolleranza, mentre successivamente l'INPS chiariva nella Circolare n. 107 del 27 maggio 2015 e, più specificamente, nel messaggio n. 7189 del 27 novembre 2015, indicazione poi ribadita dalla Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro con nota del 16 dicembre 2015, prot. 40/0025879 indirizzata al referente del Coordinamento delle Regioni, che non era consentito *"... prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi"*;
- considerato che i casi di proroga con soluzione di continuità sono quindi dovuti ad un'interpretazione impropria da parte della Regione della normativa, e che comunque le disposizioni a chiarimento sono state emanate solo alcuni mesi dopo la decisione regionale, al fine di non penalizzare i lavoratori interessati, che hanno correttamente seguito le indicazioni

fornite, si ritiene di dover concedere un'autorizzazione in sanatoria e in via eccezionale, come semplice riconoscimento a fini amministrativi del periodo intercorrente tra la fine del trattamento di mobilità in deroga 2014 e la data del 31 dicembre 2014, senza concessione di indennità o di contribuzione figurativa, in relazione alle Determinazioni con cui si erano autorizzate le domande relative al 2014, come specificato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in modo che il periodo riconosciuto ai fini della mobilità in deroga raggiunga la fine dell'anno per regolarizzare la concessione della proroga 2015.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di concedere l'indennità sostitutiva della mobilità in deroga, convertita in indennità di partecipazione ad un intervento di politica attiva organizzato dai Centri per l'Impiego a seguito delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2017, che hanno bloccato le autorizzazioni regionali a domande di mobilità in deroga pervenute da soggetti titolari di prestazioni di sostegno al reddito diverse dalla mobilità ordinaria, in relazione agli orientamenti definiti nell'Accordo tra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017, recepito dalla Giunta Regionale in pari data con Deliberazione n. 2-4830, e, per quanto riguarda le modalità gestionali di pagamento, in osservanza della Convenzione tra la Direzione Regionale Coesione Sociale e la Direzione INPS del Piemonte sottoscritta in data 13 dicembre 2018, autorizzando le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento di tale prestazione ai richiedenti la mobilità in deroga decorrente nell'anno 2016 in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale riportati nell'Elenco n. 01-2019, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, costruito sulla base dei registri dei partecipanti alle attività previste trasmessi alla Regione dall'Agenzia Piemonte Lavoro, che coordina e gestisce i Centri per l'Impiego, in data 5 marzo 2019, prot. n. 0011973 e n. 0012050, e che riporta per ogni persona, oltre agli identificativi anagrafici e le informazioni utili a fini gestionali, l'importo da liquidare in un'unica soluzione, secondo quanto in premessa specificato;
- di disporre che per il pagamento per tali domande l'INPS attinga alle risorse riconosciute dall'Istituto stesso con le modalità in premessa richiamate derivanti dai residui dei fondi assegnati alla Regione Piemonte per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e destinati al finanziamento di azioni di politica attiva ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 44 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e delle successive disposizioni attuative citate in premessa, per l'ammontare complessivo di € 7.438.477, di cui € 1.300.000 riservati al pagamento dell'indennità sostitutiva della mobilità in deroga, come stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-8026 del 7 dicembre 2018, di approvazione dello schema della Convenzione Regione Piemonte – INPS sopra citata, per l'importo complessivo di € 194.190,00, calcolato come sommatoria dei singoli importi da liquidare riportati nell'Allegato A;
- di prevedere la spesa di € 243,00, che trova copertura finanziaria al Capitolo di Bilancio Regionale n. 138051, impegno contabile n. 3922/2019 di cui alla Determina Dirigenziale n. 187 del

28 febbraio 2019, quale compenso per i pagamenti effettuati dall'INPS in base a quanto previsto all'articolo 5 della Convenzione Regione-INPS sopra citata, che stabilisce per ogni liquidazione un onere per la Regione Piemonte di € 4,86, esente IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 del DPR n. 633/1972, dietro presentazione di Fattura elettronica da parte dell'Istituto alla Regione;

- di demandare agli uffici competenti del Settore regionale Politiche del Lavoro la trasmissione alla Direzione Regionale INPS del provvedimento con i relativi allegati e l'invio dei dati afferenti ai beneficiari ai fini della liquidazione delle indennità riconosciute tramite l'apposita funzionalità presente sul Sistema Informativo INPS dei Percettori, secondo le modalità telematiche definite dall'Istituto;

- di approvare l'autorizzazione in sanatoria delle domande di mobilità in deroga liquidate per errore dalle Agenzie INPS competenti senza l'autorizzazione regionale, decorrenti nell'anno 2013 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, che riporta gli estremi delle Determinazioni Regionali i cui elenchi sono integrati con le domande presentate dai titolari di queste istanze, come in premessa specificato;

- di approvare in sanatoria l'estensione al 31 dicembre 2014 del periodo riconosciuto alle domande di mobilità in deroga afferenti alla gestione 2014 soggette a proroga nel 2015 riportate nell'Allegato C, parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione, per le quali il pagamento si era concluso prima della fine dell'anno, al fine di regolarizzare la loro posizione, tenuto conto che indicazioni successive da parte dell'INPS e del Ministero del Lavoro avevano richiesto che la proroga avvenisse senza soluzione di continuità, come in premessa precisato, inteso che il periodo aggiuntivo non comporta il riconoscimento né del sostegno al reddito, né dei contributi figurativi ad esso associati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Felice Alessio SARCINELLI

Il funzionario estensore  
Dott. Mauro Durando